



COMUNE DI GOLFERENZO

PROVINCIA DI PAVIA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18.12.2024

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'Imposta

Art. 3 Determinazione della misura d'Imposta

Art. 4 Destinazione del gettito

Art. 5 Esenzione e riduzione d'Imposta

Art. 6 Gestione degli appartamenti immobiliari ad uso locazioni brevi

Art. 7 Disposizioni in materia di accertamento

Art. 8 Sanzioni

Art. 9 Versamento e riscossione coattiva

Art. 10 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 11 Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 12 Rinvio dinamico

Art. 13 Tutela dei dati personali

Art. 14 Rinvio ad altre disposizioni

Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2025. il periodo di assoggettamento alla corresponsione dell'imposta di soggiorno va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo imprenditoriali e non imprenditoriali, ubicate nel territorio del Comune di Golferenzo fino a un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 4 del D. L. 50 convertito con modificazioni in Legge 96/2017, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
5. L'imposta si applica altresì alle locazione di immobili ad uso turistico come definiti dall'art. 53 d.lgs. 79/2011 codice del turismo e dalla legge regionale n.34/2018 "Norme sulla classificazione delle strutture turistiche extralberghiere" ossia le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma, destinate ad essere concesse in locazione nel corso di una o più stagioni turistiche senza fornitura di servizi aggiuntivi e a condizione che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
6. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Golferenzo, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.
7. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati, il quale assume il ruolo di responsabile degli obblighi tributari.
8. I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché di tutti gli altri obblighi dichiarativi individuati dalla legge e dal presente regolamento, sono altresì: il proprietario che incassa direttamente il canone o il corrispettivo dovuto per la locazione; il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione; il soggetto che gestisce il portale telematico, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione.

Art. 3

Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42 comma 2, lettera f), del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge. Per il primo anno di applicazione della tassa la tassa è fissata in € 3,00 per persona a notte, per un massimo di 7 notti consecutive.

Art. 4

Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e storici, nonché dei relativi servizi pubblici locali; cura e manutenzione del decoro urbano, viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali.

Art. 5

Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:
 - a) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) Medici e personale Paramedico, gli appartenenti alle forze dell'ordine di Polizia Statale, Provinciale e Locale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri, nonché al personale delle Ferrovie dello Stato che pernottano per esigenze di servizio (anche per breve sosta dovuta all'espletamento della giornata lavorativa);
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
 - d) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
 - e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) Ospitalità istituzionali e civili il cui costo del soggiorno è a totale carico dell'Ente comunale;
 - g) Volontari che prestano servizio sociale nel territorio comunale in occasione di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Ente comunale;
 - h) Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

Art. 6

Gestione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e locazioni brevi

1. Chiunque conceda un appartamento ammobiliato ad uso turistico ovvero in locazione breve in forma imprenditoriale e non imprenditoriale è obbligato ad iscriversi all'Albo degli Appartamenti Uso Turistico presso il Comune di Golferenzo - Ufficio Tributi, attraverso la compilazione dell'apposito modello, che richiede i seguenti dati:
 - Generalità del richiedente;
 - Ubicazione immobile;
 - Numero delle camere, servizi igienici, con precisazione della superficie utile e destinazione, in conformità ai requisiti di cui al d.m. sanità 05/07/1975;
 - Numero posti macchina;con allegata planimetria catastale aggiornata e visure.
2. I medesimi soggetti sono obbligati a comunicare i nominativi degli alloggiati alla Questura competente tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 1 e 2 d.m. 07/01/2013 ed al portale informatico messo a disposizione dal comune.
3. Gli adempimenti del comma precedente si applicano anche nel caso in cui la locazione ovvero concessione in uso/comodato avvenga tramite agenzia immobiliare ovvero intermediario.

Art. 7

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per il mancato versamento al Comune delle somme riscosse e per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all'articolo 2, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato ovvero al proprietario dell'immobile concesso in locazione. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua al comune il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese:
 - a) su apposito conto corrente postale n. 17107277 intestato a "Comune di Golferenzo Servizio Tesoreria";
 - b) tramite il nodo dei pagamenti PagoPA;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario al codice IBAN IT10A0623056300000030719251 intestato a "Comune di Golferenzo".La causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - ✓ denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento;
 - ✓ mese e anno di riferimento.

Articolo 10

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Golferenzo hanno l'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Golferenzo con le modalità indicate nel precedente articolo 9, comma 2;

2. i gestori, in qualità di responsabili degli obblighi tributari di cui al precedente articolo 2 comma 6, hanno l'obbligo di dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore della struttura ricettiva dovrà versare a suo carico l'imposta di soggiorno al Comune di Golferenzo con la possibilità di rivalersi in seguito sul suo cliente inadempiente come disposto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021 del Decreto Fiscale, inserito in sede di conversione in legge, che disciplina la norma sul soggetto responsabile dell'imposta di soggiorno introdotta dal Decreto Rilancio (art 180 comma 3 DL n 34/2020). I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune e Agenzia delle Entrate.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
4. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili e pertanto sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti a rendere conto della propria gestione trasmettendo all'Agenzia delle Entrate, dal 01 giugno al 30 giugno di ogni anno, il conto della gestione nelle forme di legge.
5. Gli obblighi del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dal presente regolamento anche ai proprietari degli immobili destinati a locazione turistica ovvero locazione breve in forma imprenditoriale e non imprenditoriale e ai soggetti responsabili individuati dall'art.2.

Art. 11

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 13

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 14

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2025.